

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali

#### Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

#### **Art. 802 Assunzione di mezzi di prova disposti dai giudici stranieri. (Abrogato)**

[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 70].

Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso [c.p.c. 125], al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica [c.p.c. 204, 803].

La corte delibera in camera di consiglio [c.p.c. 737, 738] e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti del giudice competente.]